



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese, opposizione da parte dei soci: quali conseguenze?

Non può dirsi validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle Imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici. Tuttavia, l'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (nel caso di specie il Giudice osserva che da ciò discende che il decreto ingiuntivo opposto non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società ma, d'altro canto, l'opposizione intrapresa, come nel caso di specie, da tutti i soci, se non consente di superare la formale declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società non più esistente, vale ad esporre gli oppositori ad ogni effetto sostanziale e processuale nascente dall'instaurazione del contraddittorio tra questi ultimi e la banca concedente, considerato vieppiù che in seno all'opposizione è stato dedotto il merito della pretesa azionata).

Tribunale di Roma, sentenza del 15.7.2020, n. 10415

...omissis...

Preliminarmente deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della società, cancellata dal Registro delle Imprese in data 26 giugno 2018 .

Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza che non può dirsi validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici.

Tuttavia, l'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (cfr. per tutte Cass. n. 24955/2013).

Ne discende che il decreto ingiuntivo opposto non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società ma, d'altro canto, l'opposizione intrapresa, come nel caso di specie, da tutti i soci, se non consente di superare la formale declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società non più esistente, vale ad esporre gli oppositori ad ogni effetto sostanziale e processuale nascente dall'instaurazione del contraddittorio tra questi ultimi e la banca concedente, considerato viepiù che in seno all'opposizione è stato dedotto il merito della pretesa azionata.

Pertanto, in virtù dell'effetto devolutivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale non si instaura un mero giudizio a carattere impugnatorio, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena, in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione, si deve accertare, nel contraddittorio fra debitore-opponente e creditore-opposto, l'esistenza ed entità del credito fatto valere con l'istanza monitoria.

Dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della società ormai estinta e passando all'esame della fondatezza della domanda nei confronti degli ex soci che sono succeduti nei rapporti della società , la domanda della banca merita accoglimento.

La pretesa azionata in via monitoria ha ad oggetto i canoni scaduti ed insoluti, dal n.77 al n. 97 per la somma di € 28.403,05 ,00 secondo gli estratti - conto allegati, dovuti in adempimento del contratto di leasing *omissis* intercorso tra le parti in data 25.09.2009, integrato dall'atto del 28.01.2010; è incontestato altresì che l'immobile oggetto della locazione finanziaria non risulta riconsegnato, pendendo dinanzi al tribunale di Roma il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introdotto dalla banca per la restituzione , non risultando in ogni caso che esso sia stato medio tempore ricollocato sul mercato.

Con riguardo alla sussistenza dell'inadempimento (sin da Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass., 1° dicembre 2003, n. 18315; Cass., 11 ottobre 2003, n. 15249; Cass., 7 marzo 2006, n. 4867); la società intimante, producendo copia del contratto da cui deriva il suo diritto al pagamento dei canoni di locazione finanziaria relativi al godimento del bene descritto in narrativa ed allegando l'avvenuto inadempimento dell'impresa utilizzatrice ha assolto l'onere di allegazione e prova su di

essa gravante al fine della risoluzione del contratto; ha provato altresì di avere esercitato il diritto di cui all' art. 19 del contratto che prevede la risoluzione automatica in caso di inadempimento al pagamento dei canoni di locazione mediante la comunicazione scritta inoltrata a mezzo a/r in data 15.12.2017.

I convenuti non hanno fornito la prova, a loro carico, di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto, né di avere riconsegnato il bene dopo la comunicazione della risoluzione.

La domanda riconvenzionale dispiegata dagli opposenti va disattesa.

Infatti l'applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 124/17 presuppone il rilascio del bene onde consentirne la ricollocazione sul mercato secondo la procedura in essa prevista; non risultando che l'immobile sia stato riconsegnato, in mancanza di ricollocazione sul mercato, non può procedersi alla determinazione dell'eventuale credito dell'utilizzatrice.

Il decreto ingiuntivo deve essere confermato nei confronti dei fideiussori la cui opposizione è inammissibile per tardività per essere stato notificato l'atto oltre il termine perentorio di gg. 40 previsto dall'art. 641 c.p.c..

Il decreto ingiuntivo risulta notificato a mezzo del servizio postale con invio dell'11 gennaio 2019 alla società, in persona del legale rappresentante p.t. ed ai tre fideiussori; la notifica si perfezionava nei confronti della società il 2.02.2019, quando il plico veniva ritirato da persona incaricata, nei confronti dei fideiussori il 20 febbraio per compiuta giacenza mentre l'opposizione veniva notificata il giorno 2 aprile 2019.

L'opposizione dei fideiussori è tardiva, rilevandosi che è stata introdotta con atto notificato a mezzo PEC il 2.04.2019, il 41° giorno dalla notifica .

E' appena il caso di evidenziare che i profili concernenti la regolarità della notifica nei confronti della società e della tardività dell'opposizione della società sono superati dalla rilevata inefficacia del decreto richiesto nei confronti del soggetto estinto; si rileva tuttavia che la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita direttamente nei confronti della società mediante accesso nel luogo in cui la stessa aveva la sede legale non può ritenersi estranea allo schema legale dell'art. 145 c.p.c. che prevede espressamente tale forma di notifica come idonea a realizzare la presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte della società; la notifica irritualmente eseguita si è risolta infatti in una attività che ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, essendo venuti i soci a conoscenza del provvedimento monitorio avverso il quale hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., spiegando difese nel merito e contestando la pretesa creditoria, dimostrando di avere avuto piena conoscenza dell'atto; i fratelli *omissis* hanno esercitato infatti l'opposizione, come premesso, nella qualità di soci della società ormai cancellata dal registro delle imprese, quali successori nei rapporti facenti capo alla società , oltre che nella qualità di garanti delle obbligazioni assunte con il contratto di leasing.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficace il decreto ingiuntivo *omissis*; dichiara inammissibile l'opposizione di *omissis* nella qualità di fideiussori per tardività e per l'effetto dichiara esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto; accoglie la domanda dispiegata dalla *omissis* s.p.a. e per essa *omissis* s.p.a. e per l'effetto condanna i soci *omissis* al pagamento della somma di euro 28.403,05, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo; rigetta la domanda riconvenzionale condanna gli opposenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.918,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

